

11. REGOLAMENTI

11.1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1 - Vita della comunità scolastica -

L'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Mazzei-Sabin" è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. È, inoltre, una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza personale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Ognuno è tenuto al rispetto del presente regolamento e di ogni altra disposizione che fissa le norme e gli orari di svolgimento delle attività.

Art. 2 - Ingresso degli alunni -

Gli alunni in ritardo di alcuni minuti sull'orario di inizio delle lezioni potranno eccezionalmente essere ammessi in classe dal docente della prima ora di lezione che annoterà il ritardo sul giornale di classe.

In caso di un considerevole ritardo l'alunno dovrà presentarsi dal Collaboratore del Dirigente scolastico per farsi autorizzare l'entrata alla seconda ora di lezione.

In caso di reiterazione di ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari.

Dal momento dell'ingresso all'avvio delle lezioni è obbligatorio restare nella propria aula in attesa dell'insegnante.

Art. 3 - Ricreazione -

Durante il momento della ricreazione, usufruito in spazi appositamente individuati, gli alunni manterranno un comportamento corretto e responsabile.

La vigilanza sarà assicurata sia dai docenti che dai collaboratori scolastici; a costoro, peraltro, è affidato anche il controllo degli alunni durante le brevi assenze degli insegnanti nel cambio dell'ora.

Art. 4 - Uscita degli alunni per servizi igienici -

È consentita, di norma, l'uscita per i servizi igienici (salvo i casi di assoluta necessità) una sola volta nel corso della mattinata e sarà cura dell'insegnante far uscire non più di un alunno per volta.

Art. 5 - Assenze degli alunni -

La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto in sede di scrutinio,

Le assenze vanno giustificate il giorno stesso del rientro tramite presentazione del libretto delle giustificazioni sul quale i genitori (per gli alunni minorenni) o gli alunni stessi (se maggiorenni) motiveranno l'assenza dalle lezioni. L'alunno non fornito della giustificazione potrà essere eccezionalmente ammesso in classe ed eventuali ulteriori ritardi saranno segnalati ai collaboratori del dirigente scolastico.

Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi dovrà essere prodotto il certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione affinché l'alunno possa rientrare in classe in quanto non ha contratto malattie contagiose. Coloro che non rispettano questa disposizione non saranno riammessi alla frequenza delle lezioni.

Il ritardo nella presentazione del libretto di giustificazione implica l'ammonizione sul giornale di classe, rilevante ai fini della valutazione disciplinare.

Art. 6 - Uscita anticipata -

L'uscita prima del termine delle lezioni deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e può avvenire solo per motivi eccezionali (indisposizione, visita medica, gravi motivi familiari, ecc.) previa la richiesta dei genitori per gli alunni convittori la richiesta va presentata il lunedì.

Art. 7 - Alunni pendolari -

Gli alunni pendolari che sono impossibilitati a presentarsi in orario a causa degli orari dei mezzi di trasporto, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o per tutto il periodo per il quale si evidenzia il disagio) all'ingresso posticipato o all'uscita anticipata nel limite massimo di 10 minuti, presentando apposita domanda al Dirigente scolastico.

Art. 8 - Assemblea di Istituto -

Le assemblee d'Istituto rappresentano una occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli alunni sono tenuti a partecipare in modo attivo, consapevole ed ordinato.

Il dirigente scolastico può consentire lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese, per la durata massima delle ore di lezione.

Altra assemblea mensile può essere concessa fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di istituto.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato studentesco, espressione quest'ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, o del 20% degli studenti iscritti.

Art. 9 - Assemblea di classe -

L'assemblea di classe può essere concessa dal collaboratore del dirigente scolastico una volta al mese, per una durata massima di due ore, in funzione delle esigenze

didattiche e di servizio. L'assemblea di classe si svolge sotto la sorveglianza del docente in servizio.

Art. 10 - Comitato studentesco -

Il comitato studentesco d'Istituto è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (richiesta di convocazione delle assemblee studentesche d'Istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Il comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento dell'Istituto, il dirigente scolastico può consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dall'orario delle lezioni.

Art. 11 - Attività parascolastiche, integrative e complementari -

Sono incoraggiate e sostenute tutte le attività parascolastiche, integrative e complementari purché inserite nel Piano dell'Offerta Formativa e, quindi, finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica.

Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento dell'Istituto, il dirigente scolastico può consentire l'uso dei locali scolastici per le suddette attività purché siano appositamente regolamentate.

Art. 12 - Uso delle biblioteche, dei laboratori, delle palestre e delle aziende agrarie -

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato in modo da assicurare ai docenti l'accesso al prestito e alla consultazione dei libri e delle riviste secondo gli orari stabiliti e la partecipazione, in via consultiva, degli studenti e dei genitori alla scelta delle dotazioni libraria.

Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato in modo da facilitare l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche con la presenza di un docente o di un assistente tecnico.

Durante il trasferimento dall'aula alla palestra e viceversa, nonché durante la lezione, tutti gli alunni sono obbligati a rispettare scrupolosamente le norme regolamentari impartite dal docente accompagnatore.

Le aziende agrarie, hanno lo scopo essenzialmente didattico pertanto il loro funzionamento è finalizzato a tale obiettivo. Esse sono aperte agli alunni che possono accedervi sotto il diretto controllo e la responsabilità degli insegnanti o degli assistenti tecnici.

Art. 13 - Norme di sicurezza, salute e igiene -

In ogni ambiente scolastico (aule, laboratori, aziende agrarie, palestre, piazzali, ecc.) tutti sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme che regolano il comportamento ai fini della sicurezza, salute e igiene.

Pertanto, sulle base dei rischi rilevati, tutti sono obbligati a conoscere le misure di prevenzione e protezione e seguire le istruzioni indicate nei segnali di avvertimento e nei codici di comportamento.

E vietato fumare negli ambienti scolastici.

Art. 14 - Parcheggio dei mezzi di locomozione degli alunni -

L'Istituto non assicura alcuna custodia e pertanto sarà cura di ogni alunno proprietario del mezzo provvedere ad adeguati mezzi di protezione da furti o danneggiamenti.

Durante l'ingresso e/o l'uscita dal cancello carrabile fino all'area di sosta gli spostamenti devono avvenire lentamente ("a passo d'uomo").

Non è consentito, per nessun motivo, circolare con i mezzi sulla viabilità interna dell'Istituto e delle annesse aziende agrarie.

11.2 Il regolamento disciplinare degli studenti – Fonti Normative -

Il regolamento disciplinare degli studenti dell'I.I.S.S. "Mazzei – Sabin" di Giarre recepisce le finalità ed i criteri fissati nel D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), dalle successive modificazioni del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e dal D.L. n. 204 del 1 settembre 2008 convertito nella L.N°. 169 del 30 ottobre 2008 che, dunque, costituiscono riferimento imprescindibile del presente regolamento, nonché i principi e gli obiettivi della Carta dei servizi attualmente in vigore nell'Istituto.

Art. 1 - Doveri dello studente -

1. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con i compiti svolti, ed un abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione, privo di simboli o scritte che rechino offesa al comune senso del pudore.
2. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive e volgari.
3. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro di docenti ed educatori, del personale della scuola e dei compagni. In particolare: a. durante i cambi dell'ora non esce dall'aula b. in aula non consuma cibi e bevande, esce dall'aula solo con il permesso dell'insegnante e solo per il tempo strettamente necessario.
4. E' severamente vietato fumare in tutti gli ambienti chiusi della scuola . Il personale docente ed ausiliario è incaricato di comunicare al Dirigente scolastico il nome degli alunni che contravvengono a queste disposizioni.
5. Lo studente rispetta e fa rispettare le persone ed i loro beni, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
6. E' vietato l'uso di telefono cellulare, walkman, ipod ed altri dispositivi simili durante le lezioni e nei locali ove si svolgono attività culturali (biblioteca, aula

video, aula magna, ecc.). In caso di trasgressione l'insegnante ha facoltà di ritirare gli apparecchi fino alla fine dell'attività didattica, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

7. Lo studente utilizza strutture, attrezzature e servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza.

8. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.

9. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

10. Lo studente rispetta rigorosamente gli orari di inizio e fine lezioni e non può uscire dalla scuola durante l'orario di lezione senza permesso.

11. Non sono ammissibili assenze collettive dell'intera classe (compresi eventuali scioperi immotivati).

Art. 2 - Norme comportamentali e relative sanzioni disciplinari -

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento nonché ai doveri elencati nello Statuto degli studenti e alle disposizioni impartite dal personale docente ed educativo, dagli assistenti tecnici e dai collaboratori scolastici comporteranno l'applicazione delle relative sanzioni di seguito riportate.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Per violazioni non gravi, allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari -

Tenuto conto dei principi dei doveri del presente regolamento, l'organo competente irrognerà i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) **richiamo verbale** per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione verso le persone; scorrettezze che urtino la sensibilità di compagni, insegnanti e personale non docente; disturbo durante la lezione; mancanze ai doveri di diligenza e puntualità. La mancata esecuzione dei compiti o la copiatura degli stessi sarà valutata anche sul piano del profitto;

b) **il richiamo scritto** nel giornale di classe;

c) **l'allontanamento dalla lezione;**

d) **l'allontanamento temporaneo (sospensione) dalle lezioni da uno a tre giorni** da parte del Dirigente per scorrettezze che urtino la sensibilità di compagni, insegnanti e personale non docente; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; violazioni non gravi alle norme di sicurezza;

e) **l'allontanamento temporaneo (sospensione) dalla comunità scolastica da quattro fino ad un massimo di sei giorni**, per ripetute scorrettezze che urtino la sensibilità di compagni, insegnanti e personale non docente; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, salvo fatti connotati da maggior gravità quali falsificazione della firma dei genitori o delle valutazioni dell'insegnante; turpiloquio, bestemmie, ingiurie ed offese a compagni, insegnanti e personale non docente; danneggiamento volontario di oggetti di poco valore di proprietà della scuola o di altri; molestie lievi ma continuate nei confronti di altri;

f) **l'allontanamento temporaneo da sette fino ad un massimo di quindici giorni** per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente (comportamenti reiterati nel corso dello stesso anno scolastico) e nel caso di consumo di alcolici, di offese alle persone, di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti e personale non docente, comunque riconducibili alla violazione di doveri di cui all'art. 1 del presente regolamento;

g) allontanamento temporaneo per una durata superiore ai quindici giorni ove ricorrano due condizioni, entrambe necessarie:

1. offese gravi alla dignità della persona (violenza privata, minacce, percosse, reati di natura sessuale, ecc.), uso o spaccio di sostanze stupefacenti, concreta situazione di pericolo per l'incolumità di persone (incendio, ecc.);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 7 c. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

h) l'allontanamento può protrarsi fino al termine dell'anno scolastico se ricorrono situazioni di recidiva del comma precedente, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona, oppure per atti di grave violenza o connotati da un particolare allarme sociale e se non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella scuola.

Nei casi più gravi si può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

Art. 4 - Sanzioni accessorie -

L'organo competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere **a), b), c), d)**, dell'articolo precedente può integrare la sanzione principale con attività a favore della comunità scolastica. L'alunno incorso nella sanzione dell'allontanamento da scuola superiore ai tre giorni o altra sanzione corrispondente può essere escluso nell'a.s. in corso dalle visite di istruzione e da altre attività integrative o ricreative previste per la classe; durante il periodo previsto per le visite e le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello. Lo studente eletto in seno al Consiglio di Istituto o in altro organismo scolastico, se indagato dall'Autorità giudiziaria o sottoposto a procedimento penale, è invitato a rassegnare le dimissioni.

Art. 5 - Valutazione del comportamento degli studenti -

La valutazione del comportamento ("voto di condotta"), attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e

determina, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Art. 6 - Organi competenti -

Le sanzioni previste ai punti a, b e c dell'art. 3 sono irrogate dal docente; le sanzioni previste al punto d dell'art. 3 dal Dirigente scolastico; le sanzioni previste ai punti e, f dell'art. 3 sono irrogate dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti, fatto salvo il dovere di astensione, qualora lo studente coinvolto nel procedimento disciplinare (o il suo genitore) faccia parte del consiglio di classe allargato; le sanzioni previste ai punti g e h dell'art. 3 sono adottate dal Consiglio di istituto.

Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto e non è consentita l'astensione.

Durante il periodo dell'allontanamento dalla scuola il Consiglio di classe, per quanto è possibile, deve curare la continuità dei rapporti con lo studente e la famiglia.

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni dell'esame di stato o di idoneità sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni, compatibilmente con la condizione di esaminando dello studente.

Il presente regolamento si applica anche per le attività svolte all'esterno della scuola.

Art. 7 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni -

Il coordinatore di classe, il Dirigente scolastico o almeno un terzo dei membri del Consiglio di classe possono richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio stesso, quando emergano fatti o comportamenti così gravi da richiedere l'applicazione delle sanzioni di sua competenza. Il Dirigente scolastico, sentito il coordinatore della classe, convoca il Consiglio di istituto per le sanzioni disciplinari più gravi.

Art. 8 - Comunicazione delle sanzioni -

Ad esclusione del richiamo verbale, di tutti gli altri provvedimenti disciplinari deve essere data comunicazione alla famiglia. La comunicazione deve specificare in

maniera chiara le ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione del provvedimento, in particolare nel caso delle sanzioni previste ai punti g) e h) dell'art. 3 devono essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

Ove atti o comportamenti siano qualificabili come violazione delle norme del codice penale, il Dirigente scolastico provvede tempestivamente alla denuncia all'autorità giudiziaria, della quale informa la famiglia ed il consiglio di classe.

Art. 9 - Diritto alla difesa -

La deliberazione di sanzioni disciplinari viene assunta solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'allievo, che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli, entro i tempi previsti dalla legge e dal presente regolamento. Lo studente ha il diritto di presentare memorie difensive scritte.

Art. 10 - Impugnazione dei provvedimenti disciplinari -

Contro le sanzioni previste ai punti d), e), f), g) e h) dell'art. 3 è ammesso ricorso, in forma scritta, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di quindici giorni dal momento della comunicazione, all'Organo di garanzia istituito presso la scuola. La sanzione può essere applicata anche in pendenza del procedimento di impugnazione. È esclusa la possibilità di impugnazione nel caso in cui lo studente accusato di violazione dei suoi doveri e i suoi genitori concordino la sanzione direttamente con l'organo competente, la quale diventa, pertanto, definitiva.

Art. 11 - Organo di garanzia interno -

L'organo di garanzia previsto è composto da due docenti, uno studente e un genitore componenti il consiglio d'Istituto e dal Dirigente scolastico che lo presiede.

L'organo di garanzia decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

9.3 Regolamento del convitto

Premessa

Il convitto è un luogo di formazione umana e sociale. I convittori vi trovano le condizioni per poter svolgere le attività di studio e di approfondimento e per vivere esperienze finalizzate alla formazione globale della persona nella sua unicità e all'acquisizione di una coscienza critica.

Il metodo della democrazia e della partecipazione è fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. In questo contesto, i convittori e i semiconvittori sono chiamati a svolgere un ruolo di soggetti attivi nella prassi educativa, partecipando direttamente alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di tutte le attività e dei vari momenti della vita di convitto.

Nell'ambito dell'area della funzione docente, il personale educativo partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti della scuola da essi frequentata e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.

Detto personale svolge una funzione di indirizzo nella promozione del processo di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione dei convittori e semiconvittori i quali sono assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto, inoltre promuove l'organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative, definendone le rispettive metodologie anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

Per il raggiungimento di tali fini, all'inizio di ogni anno scolastico viene elaborato dal collegio degli educatori il programma delle attività educative eventualmente anche in collaborazione con una rappresentanza degli studenti e viene proposto per l'inserimento nel POF dell'Istituto.

Titolo 1 – Fini istituzionali

Art. 1 – Annesso all'II.SS. "Mazzei-Sabin" in Giarre, funziona un convitto articolato in due sezioni: una maschile e una femminile, quest'ultima attivata a partire dall'anno scolastico 2014-15, che consente il carattere residenziale dei corsi di studio con prestazioni di vitto e alloggio per gli studenti che ne hanno diritto ai sensi delle norme vigenti. Nella sezione femminile il Dirigente scolastico, per fronteggiare la carenza di un numero adeguato di Educatrici che assicurino la copertura di tutti i servizi notturni settimanali, potrà ricorrere all'utilizzo anche di personale educativo maschile.

Art. 2 – Il Dirigente scolastico sovrintende anche al convitto, coadiuvato dal coordinatore, dal vice coordinatore nella direzione educativa organizzativa e disciplinare del convitto stesso e dalla funzione strumentale (che viene eletta dal collegio degli educatori all'inizio di ogni anno scolastico).

Art. 3 - Il Consiglio di Istituto, su proposta del collegio degli educatori, approva il regolamento del convitto ed eventuali sue modifiche; stabilisce la misura dei contributi annuali per le attività, della cauzione e di eventuali altri oneri e contributi a carico dei convittori e dei semiconvittori; stabilisce la quota dovuta per ogni singolo pasto da coloro che sono ammessi alla mensa; delibera sugli affari che riguardano l'andamento amministrativo e gestionale del convitto.

Titolo 2 – Ammissione al convitto

Art. 4 – Gli aspiranti alla qualità di convittori, di convittrici e di semiconvittori non devono aver superato il diciottesimo anno di età al momento dell'iscrizione al primo anno di corso scolastico, salvo motivata deroga. Tutti i convittori e convittrici saranno riconfermati per tutta la durata del ciclo di studio alle seguenti condizioni:

a. Non siano incorsi nel provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento definitivo dal convitto;

b. Non abbiano ottenuto parere negativo, motivato e documentato, del collegio degli educatori presieduto dal Dirigente scolastico in merito al comportamento tenuto nell'anno precedente che terrà conto dei provvedimenti disciplinari, della compatibilità dell'ambiente convittuale con la personalità dell'aspirante convittore/convittrice, ecc.

Art. 5 – Al fine di garantire saldezza di legami tra la scuola, le famiglie e il convitto, anche per l'ammissione dei convittori e delle convittrici che compiono la maggiore età si richiedono l'assenso e la partecipazione costante dei genitori, ai quali è dovuta ogni informazione in relazione ai figli ospitati in convitto.

Art. 6 – La domanda di ammissione in convitto in qualità di convittore, di convittrice o di semiconvittore (disponibile presso la segreteria didattica) deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e presentata per ciascun anno scolastico contestualmente alla domanda di iscrizione. Il Consiglio di Istituto, qualora sia necessario, emana apposito bando ai sensi della normativa vigente, in cui stabilisce i criteri per la formulazione della graduatoria di ammissione dei convittori e dei semiconvittori.

Art. 7 – Al momento dell'ammissione, ogni convittore, convittrice e semiconvittore dovrà presentarsi accompagnato da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Ciascun convittore provvede al corredo occorrente durante la permanenza in convitto, avendo cura dell'igiene e di un abbigliamento consono al decoro personale e dell'istituzione nonché dell'ordine dei locali frequentati.

Art. 8 – Per fruire dei servizi del convitto, ogni convittore e ogni convittrice deve presentarsi munito/a di: a) ricevute dei versamenti del contributo annuale per le attività convittuali e della cauzione (o eventuale reintegro della stessa); b) libretto personale per l'assistenza sanitaria; c) modulo di autorizzazione per le uscite debitamente compilato, con firma autenticata nei termini di legge nel caso in cui non venisse apposta in presenza del Dirigente, o del coordinatore del convitto o di un educatore che ne dichiarano l'autenticità controfirmando la dichiarazione; d) n°2

foto formato tessera; e) certificato del medico di famiglia attestante la sana e robusta costituzione, eventuali patologie rilevanti ai fini della vita convittuale e comunque l'assenza di patologie infettive; f) libretto delle vaccinazioni obbligatorie; la stessa documentazione, ad eccezione del punto b) viene richiesta ai semiconvittori.

Il mancato versamento dei contributi richiesti annualmente (contributo attività, eventuale versamento per spese mediche per chi non consegna il libretto sanitario per la sostituzione del medico di base all'inizio dell'anno scolastico) comporta la **non ammissione in convitto o l'espulsione dallo stesso**, nel caso in cui, dopo il sollecito, non venga documentato l'avvenuto pagamento.

Gli oneri di cui sopra sono riferiti all'anno scolastico e non sono riducibili in rapporto alla frequenza. Non è prevista in alcun caso la restituzione del contributo annuale versato, salvo che per totale mancata frequenza nella *qualità di convittore*.

Titolo 3 – Organizzazione del convitto

Art. 9 – Il convitto resta chiuso nei giorni prefestivi e festivi e nei periodi durante i quali è sospesa ogni attività scolastica, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dal Dirigente scolastico per fronteggiare contingenti esigenze. Nel caso di apertura nei giorni festivi del convitto i convittori presenti possono usufruire della libera uscita, solo se preventivamente autorizzati dai familiari con apposita dichiarazione resa sul modulo indicato all'art. 8 punto c), secondo gli orari annualmente stabiliti.

I convittori lasciano il convitto nei giorni prefestivi e vi rientrano l'indomani del giorno festivo in tempo utile per partecipare alle lezioni. Nei giorni prefestivi, in considerazione del tempo necessario per rientrare alle rispettive residenze, viene loro concessa la possibilità di consumare una colazione a sacco da ritirare prima della partenza.

Art. 10 – Il pasto è uguale per tutti; il vitto è previsto dal menù del giorno che viene stabilito da un'apposita commissione Paritetica costituita dal coordinatore (o

suo delegato), dal cuoco e da una rappresentanza degli allievi sulla base di una tabella dietetica formulata ai sensi delle norme vigenti in materia. Il menù può essere variato anche in relazione alle esigenze stagionali, sentita la suddetta commissione.

La somministrazione di vitto speciale è riconosciuta, dietro parere del medico, agli ammalati giornalieri ed è concessa ad altri per periodi di tempo limitati, previa presentazione di certificato medico. In nessun caso essa può diventare permanente.

Gli alunni dell'Istituto che non siano convittori o semiconvittori ed il personale possono partecipare alla mensa previa autorizzazione e comunicazione che dovrà pervenire entro le ore 10.00 e versando in segreteria la quota spettante nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Istituto. Il personale educativo in servizio durante la somministrazione dei pasti usufruisce gratuitamente della mensa in orario diverso. È possibile che gli educatori in servizio consumino il pasto insieme con i convittori per esigenze servizio.

Art. 11 – Non è consentita in convitto la preparazione di vivande per iniziativa dei convittori. Non è consentito altresì l'uso di strumenti di cottura di qualsiasi tipo, né la conservazione di cibi e la consumazione di pasti nelle camere e in locali diversi dal refettorio. Si può consumare il pasto in camera solo nel caso di cagionevole stato di salute segnalato dall'educatore nel registro.

Art. 12 – L'assistenza sanitaria dei convittori e delle convittrici è affidata ad un medico scelto dal Consiglio di Istituto tra quelli disponibili sul territorio, al quale compete l'assistenza dei convittori, in qualità di medico di base, per l'intero anno scolastico (da ottobre a giugno). Alla fine dell'anno scolastico vengono restituiti i libretti sanitari ai convittori affinché possano garantirsi l'assistenza sanitaria scegliendo il medico di base del territorio di provenienza.

Nel caso in cui la famiglia non ritenesse opportuno cambiare il medico di base per il periodo di permanenza del figlio in convitto, dovrà versare una somma, stabilita dal Consiglio di Istituto, al momento dell'iscrizione, da cui verranno prelevati eventuali costi per cure sanitarie.

Le spese mediche specialistiche e farmaceutiche sono a carico del convittore ove non coperte dal servizio sanitario nazionale.

Le terapie sono praticate dall'infermiere secondo le indicazioni del medico. L'infermiere dispone nell'infermeria di farmaci di primo soccorso di cui cura anche l'approvvigionamento. I convittori che si sentono male devono darne comunicazione al personale educativo in servizio affinché possano essere adottate tutte le iniziative che il caso richiede e possono, eventualmente rimanere in camera.

In caso di persistenza dell'infermità il convittore può essere trasferito all'ospedale, a giudizio del personale preposto, previo consenso di un genitore, il quale può, in alternativa, provvedere al temporaneo ritiro del giovane dal convitto. Per le malattie gravi o contagiose che richiedono, a giudizio del medico, l'immediato ricovero ospedaliero, o anche in caso di urgente necessità, si prescinde dal consenso del genitore, il quale verrà comunque immediatamente informato per le vie brevi.

Art. 13 – La custodia del corredo, dei libri, degli oggetti personali, o di denaro è ad esclusivo carico del convittore e del semiconvittore; il convitto non assume in proposito alcuna responsabilità. A richiesta dei convittori o dei familiari possono essere consegnati al coordinatore o ai suoi delegati, denaro, e/o oggetti di valore affinché siano custoditi in cassaforte.

I convittori possono usufruire del servizio di lavanderia.

Art. 14 – l'ammissione in convitto e l'erogazione dei relativi servizi è strettamente subordinata all'effettiva presenza del convittore o semiconvittore alle lezioni della giornata.

Art. 15 – I convittori, di norma si presentano in convitto il lunedì (o il primo giorno di ripresa dell'attività scolastica) entro l'ora di inizio delle lezioni e rientrano in famiglia alla fine delle lezioni del sabato (o del giorno prefestivo). Viene assicurato agli alunni il servizio di accompagnamento dalle stazioni di arrivo fino all'Istituto e viceversa, solo il giorno di ripresa delle lezioni e quello della fine delle lezioni. I convittori che rientrano e/o lasciano il convitto in giorni diversi o in orari

diversi non hanno diritto all'accompagnamento. I convittori che non rientrano alla ripresa delle lezioni o che ritardano hanno l'obbligo di comunicarlo telefonicamente prima dell'inizio delle lezioni stesse.

L'eventuale richiesta di uscita dal convitto al di fuori dei giorni e dei limiti di orario stabiliti, va presentata per iscritto al coordinatore il lunedì, sull'apposito libretto, specificandone il motivo e la durata dell'assenza affinché possa essere sottoposta in tempo utile al controllo e all'approvazione del Dirigente scolastico. Non sono ammesse richieste di uscita anticipata che non siano state presentate il lunedì, salvo che il convittore venga prelevato personalmente dai genitori. I semiconvittori che si presentano a scuola ogni giorno all'inizio delle lezioni devono comunicare al personale preposto la loro permanenza in convitto a pranzo e per le attività pomeridiane entro e non oltre le ore 10.00. Al termine delle attività didattico educative pomeridiane i semiconvittori rientrano in famiglia, comunque non oltre le ore 18.00; la permanenza oltre detto orario, che comunque rappresenta una eccezione, deve essere espressamente autorizzata dal coordinatore previo contatto con la famiglia

Titolo 4 – Libera Uscita

Art. 16 – La libera uscita, potrà essere fruita solamente nei giorni e negli orari stabiliti, compatibilmente con le esigenze scolastiche e con le attività didattico educative pomeridiane. Per la fruizione della libera uscita è necessario presentare all'inizio dell'anno scolastico l'autorizzazione sottoscritta da un genitore nell'apposito modulo (vedi art. 8 punto c). Il convittore che si dichiarerà malato non potrà usufruire per quel giorno della libera uscita e dovrà rimanere in camera. Durante la libera uscita i convittori hanno il dovere di comportarsi in maniera educata ed evitare tutte le situazioni che possano costituire pericolo per sé e per gli altri.

I convittori e le convittrici i semiconvittori e le semiconvittrici che escono per effetto dei permessi, sono sottratti alla vigilanza del personale educativo o di altro personale del convitto. Il convittore e/o la convittrice che non rientri puntualmente

dalla libera uscita, senza comunicarlo tempestivamente, ne viene privato per un numero di giorni rapportato all'entità del ritardo.

Art. 17 – Ai convittori e convittrici possono essere concessi – qualora non ricorrano impedimenti di natura disciplinare o di altro genere, secondo la valutazione del personale educativo – permessi individuali di uscita dal convitto nell'ambito della fascia oraria compresa tra la fine del pranzo e l'inizio delle attività convittuali o scolastiche pomeridiane, tenuto conto della programmazione annuale delle attività didattiche ed educative. Dette autorizzazioni vanno trascritte sull'apposito registro dei convittori.

Eventuali permessi brevi di uscita serale o in orari o giorni diversi da quelli programmati, possono essere concessi dal coordinatore e trascritti sull'apposito registro in casi particolari ed eccezionali, previa valutazione dei motivi e informazione alla famiglia. Le richieste di uscita che, per validi motivi, prevedono una certa sistematicità, vengono autorizzate dal Dirigente scolastico.

È fatto divieto assoluto di uscita dal perimetro scolastico al di fuori dei casi e delle modalità previste precedentemente.

Art. 18 – I convittori e le convittrici possono usare i propri mezzi di trasporto solo per l'arrivo in convitto e per il rientro in famiglia. Le eventuali responsabilità derivanti dal trasporto di terzi ricadranno sul proprietario del veicolo, come per legge. È assolutamente vietato, altresì per i convittori e le convittrici e per i semiconvittori e semiconvittrici salire su mezzi di terzi, tranne per il rientro in famiglia.

Titolo 5 – Orari e attività del convitto

Art. 19 – In armonia con le esigenze di vita scolastica e comunitaria degli allievi viene stabilito, in fase di programmazione annuale, l'orario di vita convittuale; detto orario potrà sempre subire variazioni dettate da esigenze oggettive e contingenti.

Per una maggiore funzionalità il collegio degli educatori si è dotato di strumenti operativi atti a garantire interventi di maggiore efficacia e un confronto costante tra gli educatori stessi per la programmazione e la verifica delle varie attività. Annualmente ogni educatore viene assegnato ad una o a più classi in base al numero di convittori convivtrici e semiconvittori, lo stesso parteciperà anche ai consigli di classe a titolo consultivo.

Ogni anno compete al collegio educatori definire l'assetto organizzativo che tiene conto della programmazione educativa, e definire il gruppo di coordinamento.

Art. 20 – Lo studio pomeridiano è un dovere fondamentale, al quale i convittori convivtrici e i semiconvittori non possono sottrarsi. Lo studio va effettuato di norma negli ambienti appositamente predisposti dal collegio educatori. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia stato possibile completare lo studio nelle ore previste, i convittori convivtrici e semiconvittori interessati sono tenuti al relativo recupero.

Art. 21 – L'ora del silenzio per consentire il riposo notturno è fissata alle ore 22,30. Detto orario potrà essere prorogato, per la totalità o per un gruppo dei convittori/convittrici, dal personale educativo in servizio, eccezionalmente e comunque non oltre le ore 23,00, per consentire il completamento di iniziative già programmate e non rinviabili (ad esempio trasmissioni televisive di particolare interesse ancora in corso), purché ciò avvenga nel rispetto dell'ordine e del silenzio, al fine di garantire ai convittori/convittrici non interessati a dette attività l'osservanza del riposo. Durante il periodo di riposo i convittori dovranno rimanere nelle proprie camere e non è consentito per alcun motivo accedere o intrattenersi in altre camere o locali del convitto. Eventuali eccezioni e deroghe vengono valutate di volta in volta dall'educatore in servizio.

Art. 22 – All'inizio dell'anno scolastico a ciascun convittore/convittrice viene assegnata una camera, nella quale potrà tenere il proprio corredo e quanto necessario al soggiorno in convitto e alla frequenza scolastica. La camera va tenuta sempre in ordine e non sono consentite manomissioni o modifiche dei beni mobili, degli arredi e degli impianti esistenti, per non intralciare il normale lavoro del

personale in servizio e soprattutto per garantire il rispetto delle regole di sicurezza. E' vietato gettare nei condotti di scarico di lavabi, docce, ecc. materiali che possano otturare le tubazioni. E' altresì vietato manomettere l'impianto elettrico e di riscaldamento. Pertanto i convittori/convittrici sono responsabili dell'uso diligente e corretto degli ambienti occupati e di quanto ivi contenuto, sia singolarmente sia solidalmente con gli altri occupanti della camera. Il convittore dovrà segnalare tempestivamente al coordinatore eventuali guasti o danni alle attrezzature ed agli arredi messi a disposizione, nonché agli impianti. Non è consentito per alcun motivo accedere in convitto durante le ore di lezione e di studio, salvo che per riconosciuti motivi di salute. Il presente articolo si applica anche alle stanze riservate ai semiconvittori.

Alla fine dell'anno scolastico il convittore deve provvedere al riordino della stanza rimuovendo i propri effetti personali e deve riconsegnare le chiavi.

Art. 23 – Al fine di un coinvolgimento attivo dei convittori/convittrici nella gestione di alcune attività programmate del convitto, all'inizio dell'anno vengono formate diverse commissioni composte da convittori/Convittrici e presiedute dagli educatori.

Art. 24 – I convittori/convittrici possono ricevere in convitto soltanto i propri familiari, previo il consenso richiesto al personale educativo, e possono intrattenersi con loro esclusivamente nel salone d'attesa, salvo diversa autorizzazione concessa dal personale educativo in servizio.

Titolo 6 – Disciplina

Art. 25 – I convittori/convittrici e i semiconvittori sono tenuti al rispetto del presente regolamento; a mantenere una condotta irreprensibile sotto tutti gli aspetti, a rispettare i compagni/e, gli educatori e tutti gli operatori. Ad essi si applicano anche i principi dello statuto delle studentesse e degli studenti della

scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998 n. 249). Chi viola tali doveri venendo meno ai principi della civile convivenza, della morale e del decoro verrà sanzionato.

Art. 26 - Fermo restando che le azioni sanzionatorie e disciplinari restano nell'ambito dell'intervento educativo e che il dialogo e il convincimento costituiscono gli strumenti da privilegiare, possono essere adottati provvedimenti disciplinari che hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 27 - Ai convittori/convittrici è consentito l'uso di apparecchiature elettroniche di diffusione audio e video, telefoni cellulari, PSP, lettori DVD, personal computer nel rispetto di un volume adeguato e degli orari stabiliti, e comunque non oltre le ore 23,00. L'inosservanza di tale disposizione comporta l'obbligo della consegna all'educatore in servizio al piano per la notte dell'apparecchio in questione. Ai convittori/convittrici non è consentito nelle proprie camere l'uso di stufe, fornelli, frigoriferi o altri strumenti alimentati a gas o elettricità che possono essere fonti di pericolo. E' altresì vietato tenere animali nei locali del convitto e nelle aree esterne.

Art. 28 - I convittori/convittrici sono tenuti al risarcimento dei danni causati per propria responsabilità, incuria o negligenza ai locali frequentati e alle suppellettili. Allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del convitto, qualora non fosse possibile individuare l'autore del danno, sono tenuti al risarcimento tutti i convittori assegnati alla camera se il danno è riferito alla stessa, ovvero tutti i convittori assegnati alla porzione o al piano dell'edificio se il danno è riferito ai medesimi. L'onere del risarcimento è a carico in modo solidale di tutti i convittori/convittrici e/o semiconvittori se il danno è riferito al convitto nelle sue strutture o nel suo arredamento generale, qualora non fosse possibile l'identificazione del responsabile o dei responsabili.

Il risarcimento da parte del responsabile non esclude l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, secondo la gravità del caso. Gli addebiti per

danneggiamenti, guasti e rotture o per oggetti mancanti vengono disposti dal Dirigente, su proposta del coordinatore, previa relazione dettagliata degli educatori di servizio o di altri operatori, e rendicontate alle famiglie

Il risarcimento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notifica di detta rendicontazione, trascorso tale termine si procederà alla revoca della qualità di convittore.

Art. 29 – È attivo un servizio di videosorveglianza per garantire la sicurezza e il patrimonio del convitto. Tutte le uscite sono videosorvegliate ininterrottamente, mentre nei corridoi dei piani le videocamere vengono attivate dalle ore 23.00 alle ore 7.00 del giorno successivo e durante le ore di studio. Ove si renda necessario, le immagini saranno visionate da una commissione composta dal coordinatore o suo delegato, da un rappresentante degli educatori, da un convittore e da un rappresentante del personale ATA.

Art. 30 – È assolutamente vietato fumare in tutti i locali del convitto e negli spazi esterni della scuola. Tale divieto, come sancito dalle leggi vigenti è riferito a tutto il personale interno ed esterno che a vario titolo opera nell'istituzione, agli alunni e ad eventuali ospiti. Nei confronti dei trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 31 - È assolutamente vietato fare uso o detenere alcolici, stupefacenti o simili. La sola detenzione o l'uso di stupefacenti, anche leggeri, è motivo di espulsione dal convitto.

E' altresì vietato detenere armi (anche giocattolo) nonché sostanze nocive o materiale infiammabile.

Art. 32 – Per garantire l'osservanza degli articoli 27 e 31 del presente regolamento ed in caso di furti, oltre ai normali interventi messi in atto dagli educatori in servizio, potrebbero essere effettuati improvvisi controlli accurati nelle stanze dei convittori, decisi dal coordinatore.

Art. 33 - La responsabilità disciplinare resta sempre e comunque personale. Vengono sanzionati tutti i comportamenti che connotino mancanza di rispetto e che siano comunque lesivi della dignità della persona, effettuati anche attraverso l'utilizzo di strumenti audiovisivi e informatici. Vengono adottati i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del comportamento:

a. richiamo verbale inflitto dall'educatore, per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione verso le persone; scorrettezze che urtino la sensibilità dei compagni, educatori e personale non docente; mancanza ai doveri di diligenza e puntualità;

b. richiamo scritto sul registro dei convittori viene adottato, nel caso di recidiva delle infrazioni indicate al punto a), dall'educatore presente ai fatti, per eventuali ulteriori provvedimenti;

c. richiamo verbale inflitto dal coordinatore, per ritardi legati al rientro settimanale in convitto per l'inizio delle lezioni; per mancato rientro legato ai permessi infrasettimanali;

d. privazione della libera uscita e delle attività ludico-ricreative programmate e libere; prestazioni di attività utili per la collettività (pulizia degli ambienti esterni ed interni, servizi in cucina, pulizia del refettorio, ecc.), viene adottato dagli educatori in servizio e in caso di recidiva comunicato per iscritto al coordinatore per eventuali ulteriori provvedimenti

e. perdita della qualità di convivente con allontanamento temporaneo dal convitto, con obbligo di frequenza scolastica (viene adottato dal Dirigente scolastico su proposta del coordinatore), per reiterate scorrettezze che urtino la sensibilità di compagni, educatori e personale non docente; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; violazioni gravi alle norme di sicurezza; furti, danneggiamento volontario di oggetti di proprietà del convitto o di altri; molestie continuate nei confronti di altri, uso o detenzione di alcol e di sostanze stupefacenti; il numero dei giorni di allontanamento varia a seconda della gravità;

f. allontanamento definitivo dal convitto (viene adottato dal Dirigente scolastico su proposta del coordinatore) nei casi reiterati di uso di alcolici, di detenzione e uso di sostanze stupefacenti, di spaccio di sostanze stupefacenti, di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità di persone (incendio, ecc.), atti vandalici, atti di violenza o gravemente lesivi della dignità delle persone o connotati da un particolare allarme sociale;

Art. 34 – I provvedimenti vengono adottati sempre dopo aver sentito il convivente a sua discolpa; di tutti i provvedimenti fatta eccezione per il richiamo verbale, viene data notizia ai genitori e il provvedimento stesso viene scritto e pubblicato nell'albo del convitto.